

### ***Split-payment nelle forniture alla pubblica amministrazione***

La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72 che disciplina il nuovo meccanismo di assolvimento dell'Iva denominato "*Split payment*".

La nuova disciplina prevede che, in deroga all'ordinario sistema, l'Iva relativa alla cessione sia versata direttamente dal committente (cliente); in sostanza il committente (cliente), quando riceve la fattura del fornitore, effettuerà due pagamenti: uno al fornitore per il solo imponibile risultante dalla fattura ed uno all'Erario per la relativa Iva.

Tale meccanismo, denominato in gergo "*Split-payment*", troverà applicazione per tutte le forniture effettuate nei confronti dello stato, degli enti pubblici territoriali, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

Tale strumento non incide sulla modalità di fatturazione, siccome la fattura viene emessa secondo le regole tradizionali applicando la relativa Iva in fattura. Ciò che cambia è il fatto che l'imposta non è riscossa dal fornitore ma è l'acquirente stesso a provvedere in via diretta al relativo versamento all'erario.

L'introduzione del meccanismo dello "*Split-Payment*" comporterà una progressiva crescita dei crediti Iva vantati dai fornitori delle pubbliche amministrazioni, i quali non potranno più compensare l'Iva sugli acquisti con l'iva da versare all'Erario. Per tale ragione la legge di stabilità ha modificato anche l'art. 30 del DPR 633/72 prevedendo che le operazioni sottoposte allo "*Split-Payment*" saranno computabili fra quelle che concorrono alla determinazione del presupposto del diritto al rimborso dell'Iva basato sull'aliquota media.

Un comunicato del ministero dell'Economia ha confermato che il nuovo meccanismo dello Split payment si applicherà solo sulle fatture emesse a partire dall'esercizio 2015. Nulla cambia per le fatture datate 2014 le quali seguiranno le vecchie procedure.